



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Mobilità

Via Rosaspina n° 7 - 47923 Rimini
e-mail: dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19/03/1998
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 263 del 17/12/1998
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 14/09/2017
Modificato con Delibera di . . .



INDICE – SOMMARIO

TITOLO I: NORME GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni

TITOLO II: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

- Art. 3 Classificazione delle strade
- Art. 4 Accessi e diramazioni

TITOLO III: NORME TECNICHE

- Art. 5 Prescrizioni per la realizzazione degli Accessi/Passi Carrabili
- Art. 6 Realizzazione e/o Modifica degli Accessi/Passi Carrabili
- Art. 7 Delimitazione e misurazione degli Accessi/Passi Carrabili

TITOLO IV: PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

- Art. 8 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 9 Aggiornamento delle autorizzazioni
- Art. 10 Segnale stradale di Passo Carrabile – obblighi e diritti
- Art. 11 Obblighi e adempimenti del titolare dell'autorizzazione
- Art. 12 Cessazione o revoca degli Accessi/Passi Carrabili
- Art. 13 Cessione/Acquisizione di strade private

TITOLO V: DIRITTI DI ISTRUTTORIA E CANONE DI PASSO CARRABILE

- Art. 14 Diritti di istruttoria e rilascio autorizzazione
- Art. 15 Applicabilità e modalità di quantificazione del canone

TITOLO VI: DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 16 Divieto di apposizione segnaletica non conforme
- Art. 17 Controlli e sanzioni

TITOLO VII: DISPOSIZIONI E NORME TRANSITORIE

- Art. 18 Disposizioni transitorie



TITOLO I NORME GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione, la modifica e la regolarizzazione dei passi carrabili ubicati su tutte le strade di proprietà del Comune di Rimini e sui tratti di strade nazionali, regionali e provinciali ricompresi all'interno dei centri abitati, in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive integrazioni.

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire dalla data di approvazione e devono essere applicate in correlazione alle disposizioni di carattere edilizio dettate dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Rimini (P.S.C. - Piano Strutturale Comunale, R.U.E. – Regolamento Urbanistico Edilizio, ecc.) e dalle altre norme comunali, dalle leggi statali e regionali.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, si definiscono:

2.1 – PASSI CARRABILI: in generale per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli dalla via pubblica ad un'area privata laterale, o viceversa, che sia idonea allo stazionamento o al transito di uno o più veicoli (art. 3.37 del C.d.S. e art. 22/2 del Regolamento di attuazione del C.d.S).

In relazione alla loro morfologia si distinguono in “**accessi a raso**”, “**accessi a livelli sfalsati**” e “**accessi misti**” (rif. art. 44 – comma 2 – D.P.R. n. 495/1992) e possono essere individuati “**con**” o “**senza manufatto**” stradale (rif. art. 44 - comma 4 D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii.).

Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate ad esposizione, vendita e manutenzione dei veicoli.

Non sono da considerarsi passi carrabili gli accessi ad aree non idonee alla stazionamento o alla circolazione dei veicoli (ad esempio gli spazi antistanti a vetrine di negozi e uffici, vani scala, ecc.).

PASSI CARRABILI CON MANUFATTO STRADALE (di seguito definiti “**Passi Carrabili**”): rientrano in questa categoria tutti gli accessi realizzati in corrispondenza di manufatti stradali, individuati da appositi abbassamenti, intervalli lasciati nei marciapiedi o più generalmente da ogni modifica apportata alla sede stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, in virtù di quanto disposto dal sopracitato art. 44 – comma 4 D.Lgs n. 507/1993.

Si definiscono ai sensi dell'articolo sopra richiamato passi carrabili con manufatto stradale se si evidenzia **almeno una** di queste condizioni:

- A) la modifica del piano stradale;
- B) interruzioni di elementi di protezione del percorso pedonale o ciclabile;
- C) modifica della pavimentazione di fronte al passo carrabile costituiti da listoni di pietra o altro materiale;

La presenza, pertanto, di un percorso pedonale/ciclabile a raso costituito da differente materiale non protetto con elementi fisici, eccettuato il caso dalla presenza di listoni di pietra o altro materiale in corrispondenza dell'accesso medesimo o in qualunque caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non costituisce la norma fondante per richiedere l'obbligatorietà di esposizione del cartello di passo carrabile.

In via esemplificativa **sono manufatti stradali** i marciapiedi e i percorsi per pedoni e ciclisti sopraelevati o protetti con elementi fisici, le aiuole e i tombinamenti dei fossi stradali (**Rif. Allegato A – Figg. da 1 a 8**).



Per i passi carrabili che rientrano in questa definizione, nell'area immediatamente antistante il varco VIGE L'OBBLIGO DEL DIVIETO DI SOSTA segnalato dall'apposito cartello di cui all'art. 120 del C.d.S. (fig. II.78) e la sanzione accessoria della RIMOZIONE FORZATA del veicolo. (Art. 46, comma 3 del D.P.R. N. 495/1992).

Il divieto NON si estende sul lato opposto della strada.

PASSI CARRABILI A RASO (di seguito definiti "**Accessi Carrabili**"): sono individuati da aperture poste a raso, quindi senza la modifica della sede stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile realizzata sull'area pubblica. (*Rif. Allegato A – Figg. 9 e 10*).

In questi casi, il divieto di sosta nella zona antistante l'accesso è subordinato all'apposizione del cartello segnaletico, **la cui richiesta da parte del Titolare è facoltativa**, con conseguente occupazione del suolo pubblico in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 44 - comma 8 - del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. e art. 46 - comma 3 - del Regolamento di Attuazione del C.d.S.

In assenza del segnale rilasciato dal Comune, nell'area antistante l'accesso NON VIGE L'OBBLIGO DEL DIVIETO DI SOSTA.

2.2 – VARCO: Più genericamente passaggio, luogo o apertura riservata al transito di persone o veicoli.

2.3 – VEICOLO: Ai sensi dell'art. 46 del predetto C.d.S. sono da considerarsi veicoli qualsiasi macchina che circola su strada guidata dall'uomo, ad esclusione di:

- macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli "ausili" medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

2.4 – SUOLO PUBBLICO: spazio demaniale o di proprietà pubblica, nonché lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

2.5 – TITOLARE/INTESTATARIO: si intende la persona fisica o giuridica proprietaria/comproprietaria o locataria dell'immobile servito dal passo carraio.

2.6 – LARGHEZZA ACCESSO CARRABILE ("a raso"): ampiezza misurata a livello della strada in luce netta tra le colonne o i muretti delimitanti il varco, in corrispondenza del confine individuato tra l'area pubblica e quella privata, indipendentemente dalla tipologia di recinzione, cancello o altre delimitazioni fisiche (art. 6 del presente Regolamento).

2.7 – LARGHEZZA PASSO CARRABILE ("con manufatto"): proiezione della ampiezza misurata a livello della strada in luce netta in corrispondenza del confine della carreggiata su cui vige il divieto di sosta evidenziata dalla linea tratteggiata (artt. 6 e 7 del presente Regolamento).

2.8 – DISTANZA DALL'INTERSEZIONE: E' la misura rilevata dal limite dell'area di intersezione o, qualora questa non fosse correttamente individuabile in sito, dalla posizione della segnaletica orizzontale (segnale "dare precedenza", "stop", ecc.), fino al punto più prossimo del passo carraio. Viene determinata lungo l'asse stradale ed individuata rispetto alla carreggiata stradale (*Rif. Allegato A – Figg. da 12 a 15*).

2.9 – AREA DI INTERSEZIONE: Parte dell'intersezione a raso, in cui si intersecano due o più correnti di traffico. Nel caso di raccordi curvilinei è individuata dal congiungimento dei prolungamenti dei cigli delle strade intersecanti. (*Rif. Allegato A – Figg. da 12 a 15*).

2.10 – CURVA: Raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi che si intersecano, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

2.11 – LIMITE DI VISUALE: Si intende la lunghezza del tratto di strada che il conducente riesce a



vedere davanti a sé, senza considerare l'influenza del traffico.

2.12 – SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. *(Rif. Allegato A – Fig. 11).*

2.13 – CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale, quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2.14 – CARREGGIATA: Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, pavimentata e delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

2.15 – CORSIA: Parte longitudinale della strada, di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

2.16 – BANCHINA: Parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

2.17 – MARCIAPIEDE: Parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

2.18 – PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;

2.19 – STRADA EXTRAURBANA: Strada esterna ai centri abitati.

2.20 – STRADA URBANA: Strada interna ad un centro abitato.

2.21 – CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

2.22 – AREA IDONEA ALLO STAZIONAMENTO: Area adibita allo stazionamento di un veicolo presente all'interno della proprietà privata, di dimensioni minime: mt. 2,50 di larghezza e mt. 5,00 di profondità o viceversa.



TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura, alla regolarizzazione ed alla modifica degli accessi/passi carrabili, **si fa riferimento alla vigente Classificazione delle Strade così come normata dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30/04/1992).**

In relazione alle vigenti norme, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nelle seguenti tipologie:

3.1 AUTOSTRADE (Cat. A)

3.2 STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (Cat. B)

3.3 STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (Cat. C)

3.4 STRADE DI SCORRIMENTO VELOCE (Cat. DA) (Rif. D.M. 12/04/1995)

3.5 STRADE URBANE DI SCORRIMENTO (Cat. D)

3.6 STRADE URBANE INTERQUARTIERE (Cat. DE) (Rif. D.M. 12/04/1995)

3.7 STRADE URBANE DI QUARTIERE (Cat. E)

3.8 STRADE URBANE LOCALI INTERZONALI (Cat. EF) (Rif. D.M. 12/04/1995)

3.9 STRADE LOCALI (Cat. F)

3.10 DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO: sono ricomprese in questa categoria le strade locali con traffico estremamente limitato, facenti parte della perimetrazione del centro storico come identificato dal P.S.C. - Piano Strutturale Comunale- e dal R.U.E. – Regolamento Urbanistico Edilizio, approvati con Deliberazione di C.C. n. 15 del 15 marzo 2016;

3.11 DELIMITAZIONE DEGLI AGGLOMERATI URBANI: perimetrazione dei “ghetti”, aventi rilevanza storico ambientale, individuati dal P.S.C. – Piano Strutturale Comunale vigente (Deliberazione di C.C. n. 15, del 15 marzo 2016). Si fa riferimento alla classificazione delle strade approvata con Deliberazione di G.C. n. 149/2009 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 ACCESSI E DIRAMAZIONI

La possibilità di aprire accessi privati su una strada dipende dalla sua classificazione, così come definita ai sensi del Codice della Strada e deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 495/1992 – Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. e dall'art. 7 del D.M. 19-04-2006 (G.U. n. 170/2006) recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.

Lungo le rampe di intersezione, sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione non è consentita la realizzazione di accessi/passi carrabili.

In corrispondenza di strade extraurbane ed urbane gli accessi carrabili devono essere realizzati in conformità ai seguenti criteri.



4.1 – ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE – Le strade **Extraurbane Principali**, lungo le quali sono ammessi accessi solo se coordinati, qualora di nuova costruzione, debbono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

1. Per tutte le strade extraurbane gli accessi dovranno essere localizzati, per quanto possibile, ove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada rettilinei, in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

2. Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.

3. Sono altresì ammesse modifiche di accessi già autorizzati in tutti i casi nei quali, pur non garantendo il completo rispetto della norma, costituiscano una modifica migliorativa in termini di sicurezza e accessibilità.


Con riferimento al punto precedente, viceversa non possono considerarsi come modifiche migliorative quelle tese ad incrementare il numero dei posti disponibili all'interno della proprietà.

4. Le presenti disposizioni si applicano sia agli accessi da area o edificio privato alla strada pubblica, sia agli accessi da strada privata a strada pubblica.

Tabella 1: Organizzazione degli accessi e relativi criteri di distanziamento (Rif. D.M. 19-04-2006).

Tipo di strada	A	B	C	F
	Autostrada extraurbana	Extraurbana principale	Extraurbana secondaria	Locale extraurbana
Ammessi	NO (1)	SI	SI	SI
Organizzazione accessi	/	Coordinati	Coordinati	Diretti
Distanza minima tra Accessi/Passi Carr. successivi (2)	/	mt. 1.000,00	mt. 300,00 (4)	/
Distanza minima tra Accessi/Passi Carr. e intersezione (3)	/	mt. 1.000,00	mt. 300,00 (4)	mt. 30,00

- Note:**
- (1) Sono consentiti esclusivamente gli accessi alle pertinenze di servizio (aree di sosta, aree di parcheggio, aree di servizio)
 - (2) Misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia (vedasi figura)
 - (3) Misurata tra l'asse dell'accesso e l'asse dell'intersezione. Per gli accessi Diretti la distanza viene rilevata a partire dal limite dell'area di intersezione fino al punto più prossimo dell'accesso, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato dell'accesso che sul lato opposto.
 - (4) L'Ente proprietario della strada può derogare a tale distanza fino ad un minimo di 100,00 mt. qualora, in relazione situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade di servizio. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per tratti di strada compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.



5. Nel caso di proprietà intercluse o risultanti tali a seguito della costruzione di opere pubbliche, ovvero nei casi d'impossibilità di regolarizzare tecnicamente gli accessi esistenti ed in tutti gli altri casi





elencati all'art. 22 – comma 9 - del C. d. S., il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli sfalsati e/o strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

4.2 – ACCESSI ALLE STRADE URBANE – Le strade **Urbane di Scorrimento**, lungo le quali sono ammessi accessi solo se coordinati, qualora di nuova costruzione, debbono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

1. La localizzazione e la configurazione degli accessi/passi carrabili devono essere tali da rispettare le distanze di visuale libera stabilita per le intersezioni, avere un'ubicazione ed una configurazione piano altimetrica tali da:

- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

Le presenti disposizioni si applicano sia agli accessi da area o edificio privato alla strada pubblica, sia agli accessi da strada privata a strada pubblica.

2. Nel caso di accessi diretti aperti su strade **Urbane di Quartiere** (cat. E), **Locali Interzonal** (cat. EF) e **Urbane Locali** (cat. F) la distanza minima tra il Passo Carrabile e la più vicina intersezione stradale non deve essere inferiore a 12,00 m., sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato dell'accesso che sul lato opposto.

Tabella 2: Organizzazione degli accessi e relativi criteri di distanziamento (Rif. D.M. 19-04-2006).

Tipo di strada	D	D/E	E	F
	Urbana di scorrimento	Urbana interquartiere	Urbana di quartiere	Locale urbana
Ammessi	SI	SI	SI	SI
Organizzazione accessi	Coordinati	Coordinati	Diretti	Diretti
Distanza minima tra Accessi/Passi Carrabili successivi	mt. 100,00	mt. 100,00	/	/
Distanza minima tra Accessi/Passo Carr. e intersezioni	mt. 100,00	mt. 100,00	mt. 12,00	mt. 12,00

Per le modalità di misurazione della distanza degli accessi/passi carrabili dalle intersezioni, si rimanda all' **Allegato A – Figg. da 12 a 15**.

3. In ogni caso gli accessi devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di arresto risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati. Per gli Accessi/Passi Carrabili realizzati in prossimità di curve, il limite di visuale non deve comunque superare il confine della sede stradale esistente, escludendo in ogni caso ostacoli fissi in essa presenti (ad esempio alberature, pali illuminazione, ecc.).

(Rif. **Allegato A – Tabella 3 e Fig. 16**)

4. Ai fini della applicazione della distanza minima di cui al presente articolo, l'ufficio valuta se le seguenti tipologie di situazioni costituiscano intersezioni stradali e pertanto siano soggette a tale limite:

– immissioni di strade senza uscita, comprendenti un esiguo numero di accessi/passi carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione dinamica, su strade della rete locale o interzonale, funzionalmente assimilabili ad accessi privati;

– imbocco sulla strada principale di aree destinate a parcheggio pubblico delimitate da una superficie circoscritta e pertanto aventi un unico accesso in ingresso e uscita.



TITOLO III NORME TECNICHE

ART. 5 PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI/PASSI CARRABILI

1. Nella autostrade (Cat. A) non sono consentiti accessi privati (art. 45 – comma 1 – del D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del nuovo Codice della Strada.)

Per gli accessi/passi carrabili da realizzare o modificare nelle strade classificate ai punti **da 3.2 a 3.8** dell'articolo 3, l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà **deve essere arretrato** allo scopo di ottenere un'adeguata **area di stazionamento** al di fuori della sede stradale, per limitare l'intralcio alla circolazione da parte di un veicolo in attesa di ingresso.

2. In relazione alla tipologia costruttiva di tale area ed alla tipologia di veicolo, la misura minima dell'arretramento potrà essere di mt. 3,00 o di mt. 5,00 rispetto al confine della carreggiata stradale. **(Rif. Allegato A – Figg. da 17 a 23).**

3. L'area di stazionamento deve essere sempre pavimentata con idoneo materiale.

4. Solo nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione di godimento della proprietà privata, non sia possibile arretrare il cancello, potranno essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza.

5. A fini del presente regolamento **si intende grave limitazione di godimento della proprietà privata** tutti i casi in cui a causa dell'arretramento si evidenzia, a sistema di chiusura aperto, una preclusione all'utilizzo di parte dell'area privata interna servita dal passo carrabile **(Rif. Allegato A – Fig. 24).**

6. Se l'immissione avviene direttamente, in assenza della chiusura posta a protezione della proprietà privata, non sussiste l'obbligo di arretramento (Rif. Allegato A – Fig. 25).

In tale caso la successiva installazione del cancello comporta l'obbligo di adeguamento della Autorizzazione alle norme del presente regolamento.

7. Per gli accessi/passi carrabili realizzati nelle **Strade Locali (cat. F)**, ancorché ubicate all'interno del **Centro Storico** e degli **Agglomerati Urbani**, è consentito derogare all'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati, qualora le immissioni laterali non determinino condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione.

8. Per le strade di futura realizzazione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di accessi/passi carrabili si fa riferimento alla classificazione delle strade prevista così come normata dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera ai sensi dell'art 2 del Codice della Strada.

Ai fini del presente regolamento la classificazione delle strade, non di competenza comunale, viene adeguata a seguito di ricevimento/pubblicazione e/o comunicazione del provvedimento di classificazione adottato dall'Ente proprietario/ente gestore della strada.

9. In tutti i casi gli accessi/passi carrabili devono:

- (a) Avere un'idonea area di stazionamento in piano, o a pendenza ridotta (max 10%) per i primi 5,00 mt adeguatamente pavimentata, da ricavarsi all'interno della proprietà privata, in modo da garantire la sosta dei veicoli durante le operazioni di entrata/uscita, ovvero per dare visibilità al conducente qualora provenga da una rampa di accesso all'interrato.
- (b) Essere realizzati con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in ordine in modo da evitare apporti di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque meteoriche sull'area pubblica. Le aree di stazionamento dovranno essere pavimentate per almeno 5,00 mt e realizzate a titolo esemplificativo con: asfalto, materiale lapideo (ad es. porfido), misto granulometrico stabilizzato (adeguatamente compattato), masselli autobloccanti in c.l.s., solette in calcestruzzo o



grigliato carrabile.

- (c) Avere le banchine, i marciapiedi o i manufatti in genere, sempre pavimentati in conglomerato bituminoso, materiale lapideo o altro materiale, secondo le specifiche dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Comunale per gli Interventi nel Suolo e Sottosuolo, ovvero concordate con l'ufficio competente.
- (d) Essere dotati di adeguata segnaletica orizzontale nel tratto antistante, se già presente, in conformità agli artt.137 – comma 8, e 138 – comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- (e) Prevedere una fascia di rispetto dalle alberature esistenti, da concordare con l'ufficio competente.
- (f) Essere adeguatamente separati dagli ingressi pedonali, in tutti quei casi in cui si riscontra un notevole transito pedonale da e per la proprietà privata.
- (g) Devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, al fine di evitare intralcio alla circolazione pubblica. Per tale motivo il raccordo con la sede stradale non potrà avere un dislivello superiore a 2,5 cm. ed assumere pendenze maggiori a quella indicata alla lettera (a). **(Rif. Allegato A – Fig. 26)**

10. Non possono essere realizzati accessi privati in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad es. fermate del trasporto pubblico collettivo di linea, attraversamenti pedonali o corsie di accelerazione/decelerazione).

11. Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato il corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavimentazione e quella esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

12. Nel caso specifico in cui la realizzazione del passo carrabile richieda la tombinatura di un fosso preesistente **(Rif. Allegato A – Fig. 27)**, previa Autorizzazione dell'Ufficio competente la nuova pavimentazione dovrà essere estesa dal limite della carreggiata fino al confine stradale, per uno sviluppo in lunghezza pari al tratto di fosso tombinato; il piano finito della pavimentazione si raccorderà con quello della carreggiata stradale, che dovrà rimanere inalterata tanto nel suo andamento planimetrico che altimetrico.

Qualora sia prescritto l'arretramento in relazione alla classificazione della strada, l'eventuale cancello a protezione della proprietà privata dovrà essere posto ad una distanza tale da garantire un'adeguata area di stazionamento adeguatamente pavimentata **(Rif. Allegato A – Figg. da 17 a 27)**.

ART. 6 REALIZZAZIONE E/O MODIFICA DEGLI ACCESSI/PASSI CARRABILI

1. Gli accessi/passi carrabili devono essere realizzati con apertura minima di mt. 2,50 fino al limite massimo di mt. 12,00.

2. Per dimensioni inferiori a quella minima stabilita, è possibile derogare in caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni al godimento della proprietà privata o altri casi particolari adeguatamente motivati.

3. Qualora l'accesso/passo carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo previsto, è possibile regolarizzarlo attraverso la suddivisione in più settori individuati con autonomi delimitatori. Limitatamente agli accessi/passi carrabili posti a servizio di immobili o di aree destinate ad insediamenti produttivi con notevole flusso di veicoli, o col transito di veicoli dalle grandi dimensioni, l'ufficio può autorizzare larghezze superiori ai mt. 12,00 senza l'obbligo della suddivisione in settori, purché sia preservata la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

4. La larghezza dell'accesso/passo carrabile in ogni caso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente e gli eventuali elementi di chiusura installati a protezione della proprietà privata non devono aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico.



5. Sono inoltre ammesse modifiche di accessi già autorizzati in tutti i casi nei quali, pur non garantendo il completo rispetto della norma, costituiscano una modifica migliorativa in termini di sicurezza e accessibilità.

Con riferimento al punto precedente, viceversa non possono considerarsi come modifiche migliorative quelle tese ad incrementare il numero dei posti disponibili all'interno della proprietà.

ART. 7 DELIMITAZIONE E MISURAZIONE DEGLI ACCESSI/PASSI CARRABILI

L'accesso/passo carrabile deve essere individuato in maniera inequivocabile.

1. In assenza di idonei elementi identificativi dell'area di transito veicolare, quali cancelli di chiusura, colonne o pilastri, ovvero per delimitare più passi carrabili contigui su un fronte aperto, possono essere adottati elementi inamovibili che identificano in maniera chiara il confine dell'accesso/passo carrabile (ad es. listoni in materiale lapideo, borchie stradali, cordoli annegati nella pavimentazione, ecc..).

2. Per la misurazione dei passi carrai si applicano le definizioni indicate ai punti 2.6 e 2.7 del presente Regolamento (**Rif. Allegato A – Figg. 28 e 29**).

3. In via esplicativa, per i passi carrai con manufatto, la misurazione si identifica dalla interruzione della linea di margine su cui vige il divieto di sosta, laddove esistente; in assenza di segnaletica orizzontale la misurazione sarà data da interruzioni del manufatto quali: raccordo esterno del volta-testa a filo strada nei marciapiedi, punto di raccordo a quota strada dell'abbassamento del marciapiede, spallette del tombinamento dei fossi o presenza di altri elementi fisici (ad es. fittoni, dissuasori,..)

(Rif. Allegato A – Figg. 30 e 31).

In assenza di tali elementi fisici, la misurazione è individuata come descritto al comma 1.



TITOLO IV PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

ART. 8 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il procedimento amministrativo di cui al presente titolo è finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione per l'apertura, modifica o regolarizzazione degli accessi/passi carrabili, ai soli fini previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Senza le autorizzazioni delle Amministrazioni competenti e degli Uffici preposti non possono essere aperti nuovi accessi e diramazioni dalle strade ai fondi o ai fabbricati laterali, né innesti di strade soggette ad uso privato (art. 22 – comma 1 del nuovo Codice della Strada). Analogamente, anche le modifiche o le trasformazioni degli accessi/passi carrabili o delle diramazioni già esistenti, devono essere legittimate dalle Amministrazioni competenti e dagli Uffici preposti.

2. Il procedimento amministrativo si avvia con la presentazione di apposita domanda in bollo, corredata di tutta la documentazione e gli elaborati richiesti, così come esplicitati nella modulistica predisposta ed allegando i versamenti dovuti per i diritti di istruttoria e rilascio.

3. In tutti i casi in cui la realizzazione o la modifica di un accesso/passo carrabile comporti l'esecuzione di opere edilizie e urbanistiche, la domanda deve essere presentata all'ufficio competente (SUE o SUAP), contestualmente a quella necessaria per l'ottenimento del titolo edilizio che legittima l'esecuzione dei lavori (C.I.L.A., S.C.I.A., Permesso di Costruire, compreso eventuali varianti e/o sanatorie).

4. Il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile condiziona l'efficacia del titolo edilizio.

5. Se l'accesso/passo carrabile risulta già dotato di regolare titolo edilizio, la domanda comprensiva di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Passi Carrabili.

6. Come disposto dall'art. 49 – comma 4 bis del D.L. 31/05/2010, convertito con la Legge 30/07/2010 n. 122, per il principio ribadito nel parere del Ministero dei Trasporti del 05/10/2011 n. 4928, (vedasi anche sentenza del Consiglio di Stato – sez. V° - del 12/10/2004 n. 6532) l'istituto del silenzio assenso non è applicabile agli atti ed ai procedimenti che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica, tra cui rientrano anche quelli riguardanti il Codice della Strada.

7. Qualora la realizzazione o la modifica del passo carraio comporti interventi riguardanti:

1. suolo o sottosuolo pubblico, con manufatti (es. scivoli di raccordo, tombature di fossi stradali, modifiche di percorsi protetti per pedoni e ciclisti, ecc.) che modificano il suolo pubblico e/o la sede stradale;
2. verde pubblico e/o privato, alberature;
3. infrastrutture stradali, pubblica illuminazione, ecc.;
4. altre tipologie di infrastrutture (adeguamento banchina, segnaletica orizzontale, rete fognaria e caditoie, pozzetti, ecc.);

i necessari pareri e nulla osta saranno acquisiti direttamente dall'ufficio, fatte salve le situazioni più complesse in cui siano coinvolti altri Enti esterni all'Amministrazione, per le quali si provvederà a emanare opportuna conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 – Legge n. 241 del 1990.

Tali pareri saranno citati nella Autorizzazione rilasciata e per l'esecuzione delle opere in essi prescritte, sarà necessario richiedere le apposite autorizzazioni agli uffici competenti.

8. A conclusione dell'intervento dovrà essere data formale **comunicazione di fine lavori** e, trascorsi 60 giorni senza che siano pervenute osservazioni da parte dell'Ufficio (art. 17), il relativo cartello segnaletico potrà essere ritirato, ove previsto o se richiesto nella domanda.

9. Nel caso l'Autorizzazione rilasciata preveda l'esecuzione di interventi sulla sede stradale indicati ai punti da 1) a 4) del comma 7, la fine lavori dovrà essere comunicata a conclusione dei relativi procedimenti, allegando la documentazione attestante la conformità delle opere realizzate.



8.1 – NUOVI ACCESSI/PASSI CARRABILI E MODIFICA DI QUELLI GIA' AUTORIZZATI – La richiesta può essere inoltrata dal proprietario/comproprietario o locatario, in nome e per conto proprio, in qualità di Leg. Rapp.te/Titolare o Procuratore per le Società, ovvero di Amministratore pro tempore per i Condomini.

1. Con un'unica istanza è possibile richiedere l'autorizzazione per più accessi, anche se ubicati su strade diverse, purché relativi alla stessa unità immobiliare. Il principio si applica indistintamente sia per le nuove autorizzazioni che per la modifica di quelle già esistenti.

Nella domanda dovrà essere indicato se si intende o meno acquistare il cartello segnaletico, laddove non vige l'obbligo previsto dagli artt. 2.1 e 10 del presente Regolamento.

2. L'Autorizzazione di accesso/passo carrabile viene rilasciata assieme ad una copia dell'elaborato grafico e concessa salvo i diritti di terzi, ma non costituisce autorizzazione alla esecuzione degli interventi indicati all'art. 8 comma 7, punti da 1) a 4), per i quali occorre apposito atto rilasciato dagli uffici preposti.

3. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche che comportano l'apertura di nuovi accessi o la modifica di quelli già autorizzati, l'istanza a nome del privato e la documentazione prevista sono redatti dal tecnico incaricato del progetto secondo le modalità sopra descritte; rimane a carico del privato la sola sottoscrizione della domanda. Tali procedimenti verranno esentati dal pagamento dei diritti di istruttoria e rilascio.

4. Rientrano nei casi di modifica di passo carrabile anche le richieste di installazione di delimitatori di sosta, così come specificati all'art. 10.2 del presente Regolamento.

8.2 – PARERE PREVENTIVO – Prima della domanda formale di passo carrabile, il Titolare ha facoltà di richiedere il rilascio di parere preventivo per le valutazioni di conformità del progetto al vigente Codice della Strada.

Tale parere ha una validità di 24 mesi dalla data di rilascio: decade qualora il progetto risulti differente da quello presentato all'atto della richiesta, ovvero nei casi in cui intervengano modifiche alla viabilità ed alle relative componenti.

Il parere preventivo favorevole NON COSTITUISCE Autorizzazione di passo carrabile. Può essere prodotto per l'acquisizione del titolo edilizio necessario all'esecuzione dei lavori in sostituzione della Relazione Tecnica ed allegato alla richiesta formale di passo carrabile invece della documentazione tecnica prevista.

8.3 – REGOLARIZZAZIONE DI ACCESSI/PASSI CARRABILI ESISTENTI AL 31/12/1998 E NON CENSITI – In virtù di quanto previsto dall'art. 234 del C.d.S, tutti gli accessi/passi carrabili esistenti alla data del 31/12/1998 e non ancora autorizzati, devono essere regolarizzati attraverso la presentazione dell'apposita istanza di nuova autorizzazione (art. 8.1).

1. In tali casi è possibile derogare alle distanze minime previste dalle intersezioni, alla larghezza minima richiesta e alle dimensioni minime dell'area di stazionamento, dimostrando con idonea documentazione l'esistenza del passo carrabile alla data di cui sopra (ad es.: estremi del titolo edilizio utilizzato per realizzare l'accesso, condono edilizio rilasciato, ecc.) ed autocertificandone, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'utilizzo continuativo fino alla data odierna.

2. Per gli accessi/passi carrabili situati a distanza inferiore a quella minima prevista (art. 4) o ubicati su strade classificate ai punti **da 3.2 a 3.8** del precedente articolo 3:

- nel caso siano già dotati di chiusura è obbligatorio provvedere all'automatismo del sistema medesimo;

- nel caso siano privi di chiusura con immissione diretta, non sono soggetti ad alcun obbligo; nel momento in cui si voglia installare il cancello a protezione della proprietà laterale, sarà necessario provvedere all'arretramento del varco o, per impossibilità costruttive o grave limitazione al godimento



della proprietà privata, l'Ufficio valuta se autorizzare la chiusura, necessariamente automatizzata, purché risultino rispettate tutte le seguenti tre condizioni: scarsa circolazione veicolare, tratto di strada a bassa velocità, alta visibilità. Tale richiesta si configura come istanza di modifica della relativa Autorizzazione.

Per gli interventi richiesti da realizzarsi su area privata (ad es. arretramento, ecc.), occorrerà acquisire il relativo titolo edilizio, ove necessario.

3. In situazioni di particolare pericolo per la pubblica circolazione, l'Amministrazione Comunale può imporre l'adeguamento alla larghezza minima del passo carraio di mt. 2,50 prevista dall'art. 6.

4. Valutata positivamente l'istanza, l'ufficio rilascia l'Autorizzazione di Passo carrabile.

8.4 - NUOVI ACCESSI/PASSI CARRABILI TEMPORANEI - E' possibile richiedere l'autorizzazione per accessi/passi carrabili temporanei relativi a cantieri, attività, manifestazioni, ecc., con le stesse modalità previste per le nuove autorizzazioni, specificando il periodo di utilizzo del medesimo.

Non è consentito realizzare accessi/passi carrabili temporanei mediante l'utilizzo di elementi mobili come assi di legno, pedane, scivoli in metallo o altro, che possano costituire pericolo o intralcio alla pubblica circolazione.

L'eventuale scivolo di raccordo tra proprietà privata e suolo pubblico deve essere realizzato all'interno delle proprietà privata.

Ai sensi dell'art. 46 – comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 è ammessa la deroga alle prescrizioni citate al comma 2 del medesimo articolo (distanza minima dall'intersezione, visibilità, arretramento, ecc..), previa installazione di idonea segnaletica di sicurezza stradale.

Alla scadenza dei termini si dovrà procedere al ripristino delle opere realizzate su suolo pubblico in funzione dell'apertura dell'accesso e, se rilasciato, alla restituzione del cartello segnaletico.

Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate utilizzando l'apposito modello di richiesta in bollo, da far pervenire almeno dieci (10) giorni prima della scadenza, a firma in originale del richiedente.

Non è possibile convertire un'Autorizzazione Temporanea in Permanente.

ART. 9 AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI

Rientrano nei casi di aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate, le modifiche che non riguardano gli elementi strutturali dell'accesso/passaggio carrabile.

La relativa comunicazione deve essere presentata dal nuovo proprietario o subentrante su apposito modello redatto in autocertificazione entro trenta (30) giorni dalla data dell'evento. Il titolare ha facoltà in ogni momento di richiedere il rilascio della nuova Autorizzazione riportante i dati aggiornati, provvedendo all'assolvimento della marca da bollo per ogni atto autorizzativo.

9.1 – SUBENTRO E VARIAZIONI – Sono gli aggiornamenti che riguardano:

- a) Cambi d'intestazione (subentri) a seguito di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o diritto di godimento del bene immobile (compravendita, successione, donazione, affitto d'azienda, ecc.);
- b) Variazioni della toponomastica (denominazione via, numerazione civica, ecc..) conseguenti ad attività edilizie intraprese dal privato, quali ristrutturazioni che comportino un aumento delle Unità Abitative, cambi di destinazione d'uso dell'immobile, frazionamenti catastali, ecc;
- c) Variazioni dell'assetto stradale nell'area antistante il passo carrabile (eliminazione/realizzazione di manufatto stradale, ecc..).

La comunicazione di subentro può essere inoltrata in carta semplice su apposita modulistica dal proprietario/comproprietario o locatario, in nome e per conto proprio, in qualità di Legale Rappresentante/ Titolare o Procuratore per le Società, ovvero di Amministratore pro tempore per i Condomini.

Con un'unica comunicazione è possibile richiedere l'aggiornamento di più autorizzazioni, purché riferite alla stessa unità immobiliare, indipendentemente dall'ubicazione degli accessi/passi carrabili.



9.2 – AGGIORNAMENTO D’UFFICIO – nei seguenti casi l’aggiornamento dell’autorizzazione viene eseguita d’ufficio:

- a) Qualora, dopo il passaggio di proprietà o titolo di godimento, il nuovo avente titolo non presenti la comunicazione di aggiornamento entro i termini previsti, il precedente intestatario può comunicare all’ufficio l’avvenuta vendita o termine del diritto reale sull’immobile/terreno servito dal passo carrabile. A seguito di tale dichiarazione, l’ufficio provvederà ad attivare le procedure per la volturazione della Autorizzazione nei confronti del nuovo avente titolo, secondo i termini e le modalità stabilite ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- b) Variazioni della toponomastica introdotte unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione;
- c) Cambi di intestazione della Autorizzazione, a seguito dell’attività di controllo dell’ufficio passi carrabili laddove riscontri la mancata comunicazione del passaggio di titolarità;
- d) realizzazione di opere sulla sede stradale, da parte dell’ente proprietario, che modifichino lo stato dei luoghi antistante il passo carrabile rispetto a quanto originariamente autorizzato (ad es. costruzione/rimozione di marciapiedi, aiuole, piste ciclabili, ecc.). Qualora l’intervento comporti l’obbligo di esposizione del cartello (art. 10), ai titolari interessati viene data specifica comunicazione di avvio al procedimento, assegnando 30 giorni di tempo dalla data di notifica per provvedere al suo acquisto o presentare eventuali osservazioni. Scaduto inutilmente tale termine, il procedimento si conclude con l’aggiornamento d’ufficio dell’autorizzazione, intendendosi come ‘munita di cartello segnaletico’ e pertanto soggetta al pagamento del canone se ed in quanto dovuto (art. 15).

ART. 10 SEGNALE STRADALE DI PASSO CARRABILE, OBBLIGHI E DIRITTI.

10.1 – CARTELLO SEGNALETICO DI PASSO CARRABILE – I Passi Carrabili autorizzati con manufatto, così come definiti dall’art. 2.1 del presente regolamento, che si immettono su strade comunali **devono essere individuati mediante l’apposito cartello segnaletico, conforme alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada e nel D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S.**

1. Il segnale viene concesso dall’Amministrazione al titolare dell’autorizzazione il quale deve collocarlo in corrispondenza dell’apertura indicata nell’istanza. **Ogni cartello è riferito ad un solo Passo Carrabile.**

2. **Per gli Accessi Carrabili (senza manufatto)**, fermo restando l’obbligo dell’autorizzazione all’apertura del passaggio, **l’apposizione del cartello regolamentare è facoltativa.** Il segnale viene rilasciato solo su specifica richiesta e previo pagamento dell’importo definito per il suo acquisto.

3. Il cartello stradale di "Passo Carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall’art. 120 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (figura II.78) e su di esso sono riportati il segnale di divieto di sosta, il nome e lo stemma del Comune, il numero di autorizzazione e l’anno di rilascio.



4. Il cartello segnaletico deve essere:

- collocato in corrispondenza del confine tra area pubblica (o di uso pubblico) ed area privata, in modo da renderlo facilmente visibile dalla carreggiata stradale;
- Installato ad un'altezza da terra compresa tra mt 0,60 e mt. 2,20;

non ostruito anche in parte da elementi quali siepi, colonne, ecc.

La richiesta e l'installazione del cartello segnaletico di cui sopra determina l'applicazione del divieto di sosta con rimozione forzata del veicolo, ai sensi dell'art. 158 del C. d. S. e conseguente occupazione del suolo pubblico nell'area antistante l'accesso, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.



(Fig. 32)

Non hanno nessuna validità i cartelli segnaletici non forniti dal Comune.

5. La regolare apposizione del cartello segnaletico vieta qualsiasi altro utilizzo dell'area, non consente la sosta nemmeno al titolare dell'autorizzazione e comporta la rimozione forzata da parte della Polizia Municipale dei veicoli in sosta esclusivamente sul lato dell'accesso e per la sola larghezza del medesimo.

6. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Rimini, nella zona antistante l'accesso carrabile la circolazione dei veicoli è regolamentata dalla segnaletica vigente.

7. Solo i titolari di Autorizzazioni "senza manufatto" munite di cartello possono restituire il segnale indicativo di "Passo Carrabile", compilando l'apposito modulo.

10.2 – DELIMITATORI DI SOSTA – Quando un passo carrabile ricade su una strada dove la sosta è consentita, ma non risulta tracciata la relativa segnaletica orizzontale, su richiesta dell'interessato è possibile evidenziare l'accesso sulla carreggiata con opportuna segnaletica a terra che delimiti l'area soggetta a divieto. Tale delimitazione, da realizzare a cura e spese del richiedente, è costituita da apposite strisce a forma di "L" dello spessore di cm. 12 tracciate ai lati del passo carrabile con profondità pari all'area di sosta e colore corrispondente alla categoria dello stallo (bianco, giallo o blu).

L'Ufficio, qualora non si creino situazioni di pericolo alla circolazione, valuta se concedere l'autorizzazione alla posa in opera di idonei dissuasori in aggiunta o in sostituzione.

Per entrambe le soluzioni, in relazione alla tipologia di strada e alle condizioni di viabilità, l'ufficio valuta se posizionare i suddetti delimitatori allineati con la luce del passo carrabile, oppure traslati fino a un max. di 1 metro lineare su ogni lato (**Rif. Allegato A – Fig. 33**).

In quest'ultimo caso, la richiesta si configura come istanza di modifica della Autorizzazione con conseguente allargamento del passo carraio, da presentare secondo le specifiche già evidenziate all'art. 8.1.



10.3 – TUTELA DEGLI ACCESSI – Per condizioni particolari, al fine di consentire la regolare fruizione del passo carrabile ai titolari muniti dell'apposito segnale, è possibile valutare soluzioni tali da garantire le manovre di ingresso e uscita dal passo carraio. Il Codice della Strada prevede che la carreggiata minima abbia una misura non inferiore a mt. 2,75.

Il presente Regolamento stabilisce che l'idoneo utilizzo del passo carrabile sia garantito qualora la somma tra la larghezza del passo carrabile e quella della carreggiata (al netto dello spazio occupato dalle autovetture in sosta consentita, da eventuali marciapiedi a raso o comunque sormontabili da veicoli, ovvero da altri elementi che impediscano il transito) sia come minimo pari a mt. 6,50.

In tutti i casi in cui tale somma risulti inferiore a mt. 6.50 e non sia possibile tecnicamente allargare il passo carrabile per adeguarsi a tale misura (per impossibilità costruttive o per gravi limitazioni al godimento della proprietà privata opportunamente documentate) l'Ufficio Mobilità, su apposita richiesta del Titolare della Autorizzazione, valuta la possibilità di intervenire con provvedimenti che possono consistere in:

- 1) Installazione di dissuasori di sosta sul lato opposto;
- 2) Autorizzazione di zebra (di norma di larghezza pari a mt. 6,00) sul lato opposto al passo carrabile, da intendersi come area di manovra di accesso al passo medesimo.

In ogni caso, la soluzione adottata dovrà essere realizzata a cura e spese del richiedente.

L'intervento così eseguito costituisce di fatto occupazione di suolo pubblico, pertanto l'Autorizzazione alla sua realizzazione sarà equiparata alla occupazione effettuata mediante passi carrabili e soggetta al canone di riferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia. Il canone verrà conteggiato a partire dalla data di rilascio della Autorizzazione suddetta, indipendentemente dalla effettiva esecuzione dei lavori.

Ai fini del calcolo della misura di mt. 6,50 sopra-indicata, si assume la larghezza convenzionale di mt. 2,00 per i veicoli in sosta in assenza di opportuni stalli parcheggio.

(Rif. Allegato A – Fig. 34)



ART. 11 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione di accesso/passaggio carrabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- 11.1 Mantenere in perfetta efficienza la sagoma limite del passaggio carrabile ed il relativo segnale stradale qualora previsto o richiesto, al fine di permettere agli utenti stradali di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile;
- 11.2 Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Accesso/Passaggio Carrabile, esonerando il Comune da ogni responsabilità per danni a cose o a persone che possano derivare dalla mancata o non perfetta manutenzione dello stesso;
- 11.3 Richiedere l'autorizzazione relativa a qualsiasi modifica della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passaggio carrabile già autorizzato. Per l'esecuzione dell'intervento il titolare dovrà attenersi al rispetto delle procedure evidenziate all'art.8;
- 11.4 Assumere a proprio carico ogni responsabilità per danni arrecati a cose o a persone durante l'esecuzione dei lavori e nell'uso del Passaggio Carrabile;
- 11.5 Comunicare, entro il termine di 30 giorni dall'evento, qualsiasi variazione dell'Autorizzazione riguardante la titolarità, la destinazione d'uso dell'immobile, le informazioni toponomastiche e l'assetto stradale nell'area antistante il passaggio carrabile, nel rispetto delle procedure evidenziate all'art. 9;
- 11.6 Comunicare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, la presa in carico di nuovo Amministratore o Delegato nel caso di Autorizzazioni intestate a Condomini;
- 11.7 Comunicare, entro il termine di 30 giorni dall'evento, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o furto del cartello segnaletico. In caso di furto deve essere allegata copia della denuncia presentata alle autorità di P.G., mentre in caso di smarrimento sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- 11.8 Restituire all'ufficio Passi Carrabili il cartello segnaletico, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa o su disposizione della competente Autorità;
- 11.9 Provvedere al pagamento del Canone Unico Patrimoniale annuale per le Autorizzazioni munite del cartello segnaletico, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale in materia;
- 11.10 Assumere a proprio carico le spese per le opere necessarie alla chiusura del passaggio carrabile e la rimessa in pristino di opere stradali, in caso di cessazione o su disposizione dell'autorità competente.

ART. 12 CESSAZIONE O REVOCA DEGLI ACCESSI/PASSI CARRABILI

Per cessare o revocare un'autorizzazione di accesso/passaggio carrabile, l'apertura sul confine di proprietà deve essere chiusa o modificata in maniera permanente al fine di inibire il transito dei veicoli.

Eventuali opere presenti su suolo pubblico e/o sulla sede stradale (es. scivoli di raccordo, interruzioni di percorsi protetti e di aiuole, tombinamento di fossi stradali, segnaletica stradale, ecc.) realizzate per consentire il transito veicolare da e per la proprietà privata, devono essere ripristinate a cura e spese dell'intestatario o dell'avente causa, anche in caso di revoca disposta dall'autorità competente.

Per tutti gli interventi occorre acquisire dagli uffici preposti le autorizzazioni ed i nulla osta necessari (titoli abilitativi c/o SUE o SUAP, Settore Infrastrutture, altri Enti eventualmente interessati).

La richiesta di cessazione dell'autorizzazione dovrà essere presentata su apposito modello, solo dopo l'ultimazione dei lavori accertata mediante documentazione fotografica. Per gli interventi che interessano l'area pubblica dovrà essere allegato il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dall'Ufficio/Ente competente.

In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non più idonea alla sosta o alla



circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo perde di efficacia e pertanto deve essere cessato, oppure revocato d'ufficio.

ART. 13 CESSIONE/ACQUISIZIONE DI STRADE PRIVATE

Nei casi particolari di acquisizione al patrimonio di strade private (*Rif. Allegato A - Fig. 35*), ovvero di cessione al privato di aree pubbliche (*Rif. Allegato A - Fig. 36*), l'ufficio competente dovrà comunicare preventivamente ai singoli proprietari frontisti l'obbligo di regolarizzare gli eventuali passi carrabili interessati, secondo le modalità previste dal vigente regolamento.

Ne consegue che **nel primo caso** l'accesso regolamentato all'imbocco della strada dovrà essere cessato a favore dei singoli passi carrai individuati sul fronte di ogni proprietà, mentre **nel secondo caso** i singoli proprietari dovranno cessare le rispettive autorizzazioni a beneficio di un'unica istanza da richiedere in corrispondenza dell'intersezione tra la strada diventata privata e l'area pubblica.



TITOLO V

DIRITTI DI ISTRUTTORIA E CANONE DI PASSO CARRABILE

ART. 14 DIRITTI DI ISTRUTTORIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. In merito alla quantificazione/esenzione dei diritti di istruttoria, diritti di segreteria ed acquisto del cartello segnaletico si rimanda ad apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 15 APPLICABILITÀ E MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEL CANONE

I titolari delle autorizzazioni di accesso/passaggio carrabile (art. 2 del presente regolamento) muniti del relativo cartello segnaletico sono soggetti al pagamento del Canone unico patrimoniale, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia.

Le modalità di applicazione e di quantificazione del canone sono stabilite dalle leggi dello Stato e dai Regolamenti attuativi del Comune di Rimini.



TITOLO VI DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 16 DIVIETO DI APPOSIZIONE SEGNALETICA NON CONFORME

1. Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproductivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

L'apposizione di segnaletica non prevista o non conforme, compresa la sua collocazione in modo diverso da quello prescritto, è punita ai sensi di quanto previsto dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. Rientrano in questa fattispecie anche i cartelli di passo carrabile rilasciati prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada (1° Gennaio 1993), in quanto non conformi ai sensi dell'art. 120 (figura II.78) del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992. L'accertata violazione è punita in base all'art. 45 – comma 1 - del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992). **Per la sostituzione di tali cartelli deve essere presentata idonea richiesta all'Ufficio Passi carrabili, compilando l'apposito modulo e versando i diritti di acquisto, come specificato al precedente art. 14.**

ART. 17 CONTROLLI E SANZIONI

1. Dalla data di comunicazione di fine lavori, l'ufficio ha 60 giorni di tempo per effettuare il sopralluogo e verificare la conformità dell'intervento rispetto a quanto autorizzato.

2. Qualora siano riscontrate delle irregolarità, l'Ufficio comunicherà all'interessato la procedura da eseguire per regolarizzare la posizione o richiederà di realizzare le opere come da progetto autorizzato.

Nella comunicazione verrà assegnato il termine entro il quale provvedere a quanto richiesto; trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio trasmetterà il procedimento agli uffici/enti competenti per i provvedimenti e verifiche del caso.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi dell' art. 20 – comma 4 e art. 22 – commi 11 e 12, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, come ss.mm.ii. Sulla base degli stessi articoli sono punite le violazioni alle prescrizioni contenute nella autorizzazione di Accesso/Passo Carrabile.

4. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, dalle norme di legge e da quelle previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **Euro 50,00** ad un massimo di **Euro 500,00**.

Si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n.689.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI E NORME TRANSITORIE

ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie previste dal precedente regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 14/09/2017, non sono più in vigore.

Per tutte le Licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (01/01/1993) e riferite a passi carrabili ancora in esercizio sarà possibile regolarizzarsi, presentando comunicazione di aggiornamento mediante le procedure indicate all'art. 9 e sostituendo il vecchio cartello non più regolare con il nuovo segnale conforme.

Restano validi i Titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 22 del Codice della strada nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1998, purché si provveda alla sostituzione del cartello segnaletico, qualora in loco sia ancora presente il vecchio segnale non più conforme.

Tutte le istanze di nuova autorizzazione/regolarizzazione e di modifica di passo carrabile presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora in corso d'istruttoria, verranno ultimate nel rispetto delle norme e modalità previgenti. In particolare non si applicano le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 9, lettera (a) del presente regolamento.

Per tutte le istanze di subentro e variazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, già autorizzate o ancora in corso di istruttoria, il Titolare ha facoltà in ogni momento di richiedere il rilascio della relativa Autorizzazione riportante i dati aggiornati, munendosi di una marca da bollo per ogni atto autorizzativo (Art. 9).

Le richieste di installazione dei delimitatori di sosta come specificati all'art. 10.2 si configurano come domanda di modifica dei passi carrabili solo per le relative Autorizzazioni emesse in data successiva a quella di approvazione del presente Regolamento.

ALLEGATI DEL REGOLAMENTO

Allegato A: SCHEDE TECNICHE E DISEGNI ESPLICATIVI